

NEL DECRETO CORRETTIVO- 10 MAGGIO 2022 ORE 06:00

## Crisi d'impresa: come cambiano il concordato preventivo e il giudizio di omologazione

*Vincenzo Morelli - Dottore Commercialista e Revisore Legale in Ravenna*

Il decreto PNRR 2 ha differito dal 16 maggio al 15 luglio 2022 l'entrata in vigore del codice della crisi e dell'insolvenza e da questa proroga potrà trarne beneficio il decreto correttivo della riforma sulla crisi d'impresa. Per esempio, gli strumenti di allerta, profondamente riformati, potranno entrare in vigore già da subito senza aspettare la fine del 2023. Ma il decreto correttivo porterà altresì novità nel concordato preventivo e nel giudizio di omologazione. Tra queste, l'introduzione di differenze nella determinazione delle maggioranze e nelle valutazioni del Tribunale. In cosa cambia il concordato e quali sono le nuove verifiche che il Tribunale deve effettuare per procedere alla sua omologazione?

L'art. 42 del [D.L. n. 36/2022 \(PNRR 2\)](#) ha differito dal 16 maggio al **15 luglio 2022** l'entrata in vigore del codice della crisi e dell'insolvenza.

Di questa proroga potrà trarne beneficio il decreto correttivo della riforma sulla crisi d'impresa, approvato dal Consiglio dei Ministri il 17 marzo 2022 e tuttora all'attenzione delle commissioni parlamentari, in vista del suo inserimento nel testo della riforma oggi esistente.

Sempre con l'indicato art. 42, D.L. n. 36/2022 è prevista l'**abrogazione** dell'art. 389, c. 1 bis, D.Lgs n. 14/2019 che, introdotto dal D.L. n. 118/2021, prevede l'entrata in vigore il 31 dicembre 2023 degli strumenti di allerta.

Con il richiamato **decreto correttivo** gli **strumenti di allerta** vengono significativamente **riformati** e, nella nuova formulazione del codice, non trova più ragione di esistere la loro entrata in vigore a fine 2023. Il Codice della crisi e dell'insolvenza, per la parte non ancora vigente, dovrebbe, così, entrare in vigore in un'unica occasione, ad oggi il 15 luglio 2022.

**Leggi anche** [Codice della crisi d'impresa: la mappa dei cambiamenti del decreto correttivo](#)

### Maggioranze, approvazione e giudizio di omologazione nel concordato preventivo

L'entrata in vigore del decreto correttivo porterà novità agli articoli 109, 112 del codice della crisi con l'introduzione di **differenze** nella **determinazione** delle **maggioranze** per l'approvazione del **concordato preventivo** e nelle valutazioni del Tribunale nel **giudizio di omologazione**, portando a tale normativa una significativa novità rispetto alla situazione attualmente esistente.

### Approvazione del concordato, le conferme

Dalla lettura del nuovo art. 109 del codice della crisi, si rileva che resterà **confermata** l'**assenza del diritto di voto** per i **creditori** muniti di **privilegio, pegno o ipoteca** a favore dei quali si prevede l'integrale pagamento, a meno che i medesimi non rinuncino in tutto od in parte al diritto di prelazione (e in particolari casi previsti nel concordato in continuità). Per la parte rinunciata (con effetti ai soli fini del concordato), e per quella che la proposta non ne prevede la soddisfazione integrale, tali creditori sono equiparati ai creditori chirografari.

Si **confermano**, inoltre, le disposizioni del testo esistente del codice della crisi sull'**esclusione dal voto** e dal **computo delle maggioranze** del coniuge, del convivente di fatto del debitore, ovvero della parte dell'unione civile con il debitore, dei parenti ed affini del debitore fino al quarto grado.

L'esclusione riguarderà anche la società che controlla la società debitrice, le società da questa controllate e quelle sottoposte a comune controllo.

Saranno **esclusi** dal voto e dal computo delle maggioranze anche i **cessionari** o **aggiudicatari** dei **crediti** da meno di un anno prima della domanda di concordato ed i creditori in conflitto d'interessi. Trova **conferma**, inoltre, la disposizione che prevede l'**inserimento** in un'**apposita classe** (con diritto di voto) del **creditore** che **propone** il **concordato** ovvero le società da questo controllate, controllanti o sottoposte a comune controllo.

## Approvazione del concordato con liquidazione del patrimonio

Il concordato con liquidazione del patrimonio è approvato con il **voto favorevole** dei **creditori** che rappresentano la **maggioranza** dei **crediti ammessi** al voto. Qualora, tuttavia, si fosse in presenza di un unico creditore titolare di un credito di importo superiore alla maggioranza dei crediti ammessi al voto, sarà necessaria anche la maggioranza "per teste".

Se, inoltre, la proposta prevede la suddivisione dei creditori in classi, il concordato è approvato con l'ulteriore necessità del voto favorevole della **maggioranza delle classi**.

## Approvazione del concordato in continuità aziendale

Nel concordato in continuità aziendale, i **creditori** muniti di diritto di **prelazione non votano** se la proposta ne prevede l'integrale soddisfazione, in denaro, entro 180 giorni dall'omologazione, e purché la garanzia reale che assiste il credito ipotecario o pignoratizio resti ferma fino alla liquidazione dei beni e dei diritti sui quali sussiste la causa di prelazione.

Se la proposta non consente di rispettare le condizioni che precedono, tali creditori votano e, per la parte incapiante, sono inseriti in una apposita classe.

I crediti privilegiati dei lavoratori dipendenti, previsti dall'art. 2751-bis, n. 1, del Codice civile, a differenza dei restanti creditori privilegiati devono essere pagati entro 30 giorni dall'omologazione (in caso contrario si applicano le stesse disposizioni degli altri creditori privilegiati).

A differenza del concordato con liquidazione del patrimonio, il concordato in continuità aziendale è approvato se tutte le classi votano a favore.

In **ciascuna classe** la proposta è **approvata**, in alternativa:

a) se è raggiunta la **maggioranza dei crediti ammessi** al voto;

b) se hanno **votato favorevolmente i due terzi** dei crediti dei creditori votanti, sempre che abbiano votato i creditori titolari di almeno la metà dei crediti della medesima classe.

Qualora non si dovessero verificare le ipotesi sopra elencate, in presenza di particolari condizioni, il Tribunale potrà valutarne ugualmente l'omologazione.

## Giudizio di omologazione

L'art. 112 del codice della crisi, che riguarda il giudizio di omologazione, subirà una importante revisione a seguito dell'approvazione del testo del decreto correttivo attualmente conosciuto.

Senza approfondire i casi dove vengono presentate opposizioni e le possibilità riconosciute al Tribunale, nel nuovo articolo 112 si prevede che il medesimo, per procedere all'omologa del

concordato, sarà tenuto a verificare:

- a) la **regolarità** della procedura;
- b) l'**esito** della votazione;
- c) l'**ammissibilità** della proposta;
- d) la **corretta formazione** delle classi;
- e) la **parità di trattamento** dei creditori all'interno di ciascuna classe;
- f) in caso di **concordato in continuità aziendale**, che tutte le classi abbiano votato favorevolmente, che il piano non sia privo di ragionevoli prospettive di impedire o superare l'insolvenza e che eventuali nuovi finanziamenti siano necessari per l'attuazione del piano e non pregiudichino ingiustamente gli interessi dei creditori;
- g) in ogni altro caso, la **fattibilità del piano**, intesa come non manifesta inattitudine a raggiungere gli obiettivi prefissati.

**Qualora** nel concordato in **continuità aziendale** non ci sia stato il voto favorevole di tutte le classi, il Tribunale, su richiesta del debitore o con il consenso del debitore in caso di proposte concorrenti, omologa il concordato se ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:

- a) il **valore di liquidazione è distribuito** nel rispetto della graduazione delle cause legittime di prelazione;
- b) il **valore eccedente** quello di liquidazione è distribuito in modo tale che i crediti inclusi nelle classi dissenzienti ricevano complessivamente un trattamento almeno pari a quello delle classi dello stesso grado e più favorevole rispetto a quello delle classi di grado inferiore;
- c) **nessun creditore** riceve più dell'importo del proprio credito;
- d) la proposta è **approvata** dalla **maggioranza delle classi**, purché almeno una sia formata da creditori titolari di diritti di prelazione, oppure, in mancanza, la proposta è approvata da almeno una classe di creditori che sarebbero almeno parzialmente soddisfatti rispettando la graduazione delle cause legittime di prelazione anche sul valore eccedente quello di liquidazione.

## Omologazione entro un anno

In conclusione, il nuovo articolo 113 del codice della crisi prevede che l'omologazione deve intervenire nel **termine di 12 mesi** dalla presentazione della domanda di concordato (senza precisazioni sulla considerazione o meno del periodo feriale).

## Prospettive per i concordati preventivi

Con l'entrata in vigore del codice della crisi, considerato anche il termine massimo per giungere all'omologa, saranno molte le nuove difficoltà che si potranno incontrare nel proporre un concordato preventivo:

- nella **liquidazione del patrimonio** con l'**integrazione del 10%** della somma da mettere a disposizione dei creditori, con il **pagamento complessivo minimo del 20%** a favore dei creditori chirografari e con la necessità di rispettare le varie **maggioranze** che potrebbero essere richieste;
  - nella **continuità aziendale** con l'**unanimità** del voto delle classi dei creditori o con il rispetto di precisi (e non semplici) presupposti sulla base dei quali il Tribunale potrebbe ugualmente procedere con l'omologa
-

